

Codice Etico



Aggiornato il 19/04/2022

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/05/2022

INDICE

Capo I – Principi generali

- Art. 1 Natura del Codice
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Obbligatorietà
- Art. 5 Entrata in vigore
- Art. 6 Pubblicità del Codice
- Art. 7 Aggiornamenti

Capo II – Principi di etica d'impresa

- Art.8 Legalità
- Art.9 Correttezza
- Art.10 Onestà negli affari
- Art.11 Centralità della persona
- Art.12 Imparzialità e pari opportunità
- Art.13 Professionalità
- Art.14 Trasparenza e completezza dell'informazione
- Art.15 Riservatezza e tutela della privacy
- Art.16 Diligenza ed accuratezza
- Art.17 Conflitti di interesse
- Art.18 Qualità dei servizi
- Art.19 Collettività

Capo III – Risorse Umane

- Art.20 Risorse umane
- Art.21 Selezione del personale
- Art.22 Gestione dei rapporti con i terzi
- Art.23 Personale straniero
- Art.24 Uso del patrimonio del Fondo

Capo IV – Ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro

- Art.25 Tutela dell'ambiente
- Art.26 Sicurezza sul lavoro

Capo V – RAPPORTI CON LA Pubblica Amministrazione e l'Autorità di Vigilanza

- Art.27 Rapporti con i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
- Art.28 Finanziamenti pubblici
- Art.29 Gare ed appalti pubblici
- Art.30 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

Capo VI – Gestione finanziaria

- Art.31 Gestione dei flussi finanziari

Art.32 Registrazione e conservazione della documentazione

Art.33 Comunicazioni alle Pubbliche Autorità competenti

Art.34 Divieto di contributi, sponsorizzazioni e omaggi

Capo VII – Sistemi informatici e diritti d'autore

Art.36 Gestione di documenti e sistemi informatici

Capo VIII –

Art.37 Rapporti con terzi

Art.38 Rapporti con i fornitori, collaboratori, consulenti e appaltatori

Art.39 Tutela di chi segnala illeciti

Capo IX –

Art.40 Rinvio

Art.41 Disposizioni sanzionatorie

Art.42 Disposizioni finali

Capo I – Principi generali

Art. 1. Natura del Codice

Il Codice Etico e comportamentale (di seguito “Codice”) raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui il Fasi (di seguito anche “Fondo”) si riconosce per le finalità di cui all’art. 2 e definisce la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nell’ambito o, comunque, nell’interesse o a vantaggio del Fondo.

Art. 2. Finalità

Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare e diffondere, con chiarezza e trasparenza, i valori e le regole comportamentali cui il Fondo si attiene nell’esercizio della propria attività.

L’osservanza del presente Codice è imprescindibile per garantire un corretto ed efficace svolgimento dell’attività e, conseguentemente, per riconoscere al Fondo affidabilità e rispettabilità.

Art. 3. Destinatari

Sono “destinatari” (d’ora in poi così di seguito indicati), ciascuno per quanto di propria spettanza, del presente Codice:

- a) gli Organi, i dirigenti e i dipendenti del Fondo;
- b) i consulenti, i fornitori di beni e servizi, i collaboratori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano attività in nome e per conto o, comunque, nell’interesse o a vantaggio del Fondo.

Il Fondo si impegna a divulgare il Codice presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.

Art. 4. Obbligatorietà

I destinatari del Codice sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad ispirarsi ai principi del Codice in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione del Fondo.

Chiunque abbia funzioni di responsabilità e di gestione di personale dovrà ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno del Fondo, rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto col Fondo.

I dipendenti e i terzi, a loro volta, dovranno svolgere la propria attività nell'interesse del Fondo attenendosi ai principi di cui al Codice etico.

Art.5. Entrata in vigore

Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione.

Art. 6. Pubblicità del Codice

Il Codice, così come ogni suo aggiornamento, è condiviso mediante pubblicazione sul sito del Fondo accessibile a tutti i destinatari.

Art. 7. Aggiornamenti

Il Consiglio di Amministrazione modifica, integra, aggiorna il Codice dandone immediata comunicazione e informativa ai destinatari.

Capo II – Principi di etica d'impresa

Art. 8. Legalità

Il Fondo riconosce come principio imprescindibile e fondamentale il rispetto di tutte le leggi e regolamenti come nel tempo vigenti e applicabili alle proprie attività.

Art. 9. Correttezza

Il Fondo vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza, collaborazione, reciproco rispetto e lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine del Fondo medesimo e del rapporto di fiducia instaurato con i terzi.

Art. 10. Onestà negli affari

I destinatari devono assumere un atteggiamento corretto ed onesto evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio proprio o di terzi.

In nessun caso l'interesse o il vantaggio del Fondo possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

Art. 11. Centralità della persona

Il Fondo promuove e garantisce il rispetto della persona e tutela la sua integrità fisica, morale e intellettuale.

Il Fondo garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità e libertà umana e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Non tollera richieste ovvero minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e/o il presente Codice ovvero ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

Art. 12. Imparzialità e pari opportunità

Il Fondo si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose.

Il Fondo s'impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell'espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con i suoi interlocutori.

Art. 13. Professionalità

I soggetti operanti all'interno del Fondo, ovvero quelli ai quali il Fondo affida l'espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.

Il Fondo cura con costanza la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale del proprio personale.

Art. 14. Trasparenza e completezza dell'informazione

Il Fondo si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi informativi, su di esso gravanti, in modo tempestivo, chiaro, preciso e completo.

In particolar modo, la redazione dei rendiconti e le comunicazioni nei confronti dei terzi devono essere effettuati con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economica e finanziaria del Fondo.

Art. 15. Riservatezza e tutela della privacy

Il Fondo garantisce l'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dalla normativa applicabile, come nel tempo vigente.

In particolare, non è consentito, né direttamente né indirettamente:

- rivelare informazioni sul Fondo a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione della loro attività e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;
- usare informazioni sul Fondo per scopi diversi da quello al quale sono destinate;
- fare copie di documenti contenenti informazioni o rimuovere documenti o altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni sul Fondo.

Tutti i documenti, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni sul Fondo, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà del Fondo e devono essere restituiti su richiesta dello stesso o, comunque, al termine del rapporto di lavoro.

Art. 16. Diligenza ed accuratezza

Il Fondo cura che i destinatari del presente Codice adempiano alle proprie funzioni con la dovuta diligenza ed accuratezza, nel rispetto delle direttive eventualmente impartite dai soggetti competenti.

Art. 17. Conflitti di interesse

Il Fondo opera al fine di evitare situazioni ove componenti degli organi, dirigenti, dipendenti o terzi (collaboratori, fornitori, appaltatori, etc.) siano, ovvero possano apparire, in conflitto con gli interessi del Fondo stesso.

I destinatari del presente Codice sono tenuti ad evitare situazioni in cui ~~si~~ possano verificarsi conflitti di interesse e, comunque, ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.

In caso di conflitto, anche solo potenziale, devono in ogni caso essere rispettati gli obblighi previsti dal Codice civile.

I collaboratori del Fondo devono evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse, sia reale sia potenziale, tra attività personali e attività del Fondo stesso.

Nessun collaboratore del Fondo, inoltre, può procurarsi vantaggi personali in relazione all'attività esplicata per conto dello stesso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitti di interessi:

- la cointeressenza in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli del Fondo;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività a vantaggio proprio o di terzi o comunque in contrasto con gli interessi del Fondo;
- lo svolgimento di attività di qualunque genere presso concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi del Fondo.

Art. 18. Qualità dei servizi

Il Fondo cura con particolare riguardo la soddisfazione delle proprie controparti contrattuali, con l'intento di fornire servizi competitivi con garanzia di massima trasparenza e professionalità.

Art. 19. Collettività

Il Fondo intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità (locali e nazionali) e dei reciproci interessi.

Capo III – Risorse umane

Art. 20. Risorse umane

Il Fondo assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento promuovendo, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze al fine di garantirne la crescita personale e professionale.

Il Fondo richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato al rispetto degli obblighi di lealtà, correttezza, integrità e fedeltà connessi all'attività rispettivamente svolta.

Art. 21. Selezione del personale

Il Fondo si impegna:

- a rispettare i diritti umani fondamentali;
- a prevenire lo sfruttamento minorile;
- a non utilizzare, a qualsiasi titolo, il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù o di immigrazione clandestina.

Il Fondo, pertanto, cura la selezione e garantisce un controllo su fornitori, consulenti, collaboratori o appaltatori tale da garantire il rispetto dei predetti valori/divieti.

Art. 22. Gestione dei rapporti con i terzi

I rapporti di collaborazione che il Fondo instaura sono improntati all'attuazione dei principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso, il Fondo contrasta ogni forma di favoritismo o discriminazione.

Il Fondo esige che, nello svolgimento da parte di terzi di attività nel suo interesse o a suo vantaggio, non venga dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di

soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 23. Personale straniero

Il Fondo si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 24. Uso del patrimonio del Fondo

I documenti, gli strumenti, le strutture e le attrezzature di lavoro del Fondo sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate, non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

È fatto divieto assoluto di detenere in qualsiasi luogo di pertinenza o comunque riconducibile al Fondo, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Capo IV – Ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 25. Tutela dell'ambiente

Il Fondo contribuisce alla diffusione e alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente nonché a gestire la propria attività in modo eco-compatibile e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, applicabili e come nel tempo vigenti.

Art. 26. Sicurezza sul lavoro

Il Fondo garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in particolare di quelle previste nel Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i., nonché di tutte le altre normative vigenti in materia, se e in quanto applicabili e per quanto di propria spettanza.

Il Fondo effettua un costante monitoraggio dei rischi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, individuando i mezzi di prevenzione e protezione più adeguati e provvedendo ad aggiornare la documentazione necessaria e a svolgere adeguata attività di formazione e informazione.

Il Fondo assicura la massima disponibilità nei confronti di chiunque legittimamente venga ad effettuare ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

Capo V – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

Art. 27. Rapporti con i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni del Fondo preposte e autorizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, se e in quanto applicabili, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Fondo.

È vietato promettere od offrire, direttamente o tramite terzi, ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ovvero ai dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi del Fondo o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale, come atti

destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre adeguatamente documentati.

È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Fondo.

E' vietato esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale e, comunque, assumere alle dipendenze del Fondo ex impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano personalmente e attivamente intrattenuto rapporti col Fondo stesso.

Art. 28. Finanziamenti pubblici

Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti agevolati erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A. ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

Art. 29. Gare ed appalti pubblici

In occasione di gare pubbliche e/o appalti il Fondo mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando e alla normativa in materia, come applicabile e vigente nel tempo.

Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome o per conto del Fondo nella gestione e nei rapporti con la P.A. o con i privati partecipanti volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore del Fondo in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

Art. 30. Rapporti con l'Autorità giudiziaria

Il Fondo collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

È fatto espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse del Fondo.

È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Capo VI – Gestione finanziaria

Art. 31. Gestione dei flussi finanziari

È fatto divieto di impiegare, sostituire o trasferire denaro, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni, che ostacolino l'identificazione della loro provenienza.

Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, appaltatori, collaboratori, consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di ogni tipo.

È fatto divieto di effettuare o ricevere pagamenti in contanti per importo superiore a quelli consentiti per legge.

Art. 32. Registrazione e conservazione della documentazione

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le

caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi l'ha decisa ed effettuata per conto del Fondo.

È vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate al collegio sindacale o all'organismo di vigilanza.

Art. 33. Comunicazioni alle Pubbliche Autorità competenti

Il Fondo effettua con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni eventualmente richieste da Pubbliche Autorità competenti.

Art. 34. Divieto di contributi, sponsorizzazioni e omaggi

Il Fondo non può concedere contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e non *profit*.

Capo VII – Sistemi informatici e diritto d'autore

Art. 35. Gestione di documenti e sistemi informatici.

È vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.

Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.

È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione del Fondo o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei

a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.

È vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. È altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale a terzi del contenuto delle informazioni intercettate.

È, inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.

Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Capo VIII – Relazioni esterne

Art. 36. Rapporti con terzi

Il Fondo contrasta qualsiasi condotta associativa posta in essere tra più persone, sia interne che esterne, in Italia o all'estero, finalizzata alla commissione di delitti.

Art. 37. Rapporti con i fornitori, collaboratori, consulenti e appaltatori

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.

Salvi i casi di incarichi fiduciari, la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze del Fondo.

In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, il Fondo intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.

Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura il Fondo verifica la qualità, la congruità e tempestività del bene/servizio ricevuto e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.

Il Fondo, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi previsti dal presente Codice.

È vietato dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, o sindaci affinché omettano o compiano atti in violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà al fine di assicurarsi un vantaggio diretto o indiretto per il Fondo.

Art. 38. Tutela di chi segnala illeciti

È vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chiunque segnali illeciti, anomalie, irregolarità nella gestione delle attività del Fondo per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

È comunque vietato effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Capo IX – Norme finali

Art. 39. Rinvio

Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo, come nel tempo adottato dal Fondo ex D.lgs. n. 231/01.

Art. 40. Disposizioni sanzionatorie

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da lavoratori, collaboratori, consulenti e appaltatori del Fondo. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla previsione di penali e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

Art.41. Disposizioni finali

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.